

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.538

del 30.12.2004

O G G E T T O

TAR Puglia-Bari. CEMIT Srl c/ Comune di Molfetta. Ricorso per l'annullamento, previa sospensiva, dell'ordinanza sindacale prot.n.43978 del 7.10.2004 (Redazione progetto esecutivo interventi statici per ripristino delle condizioni di sicurezza fabbricati di via Prolungamento Aldo Fontana).

L'anno duemilaquattro, il giorno trenta del mese di dicembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Rag.	AMATO	Giuseppe	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	MANGIARANO	Francesco	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: Sig.Tommaso MINERVINI – Sindaco

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Supplente Dott.Vincenzo de Michele.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata il 13.1.2005

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 09.12.2004 con prot. n.119, è stato notificato a questo Ente il ricorso proposto – a cura degli Avv.ti Tito Florio e Vito Aurelio Pappalepore – dinanzi al TAR Puglia – Bari – dalla CEMIT s.r.l. (Centro Edile Metalmeccanico Industriale e Tecnologico), in persona del legale rappresentante pro tempore;
- il ricorso de quo, proposto contro il Comune di Molfetta è inteso ad ottenere l'annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti:
- dell'ordinanza sindacale prot. n. 43978 del 07.10.2004, nella parte in cui si ordina alla società ricorrente, nella qualità di "installatrice delle strutture in ferro", di provvedere – in solido con i proprietari delle unità immobiliari ricomprese nei fabbricati siti in Molfetta alla Via Prolungamento Aldo Fontana nn. 13, 18 e 22, nonché a tutti coloro i quali avrebbero in qualche modo contribuito alla costruzione degli edifici in parola – alla redazione – entro 60 giorni – "di un apposito progetto esecutivo che dettagli gli interventi statici previsti per il ripristino delle condizioni di sicurezza dei fabbricati acquisendo sullo stesso i pareri di rito" e alla successiva esecuzione - sempre entro 60 giorni – dei lavori di messa in sicurezza e di ripristino delle condizioni di agibilità e abitabilità;
- dell'ordinanza sindacale prot. n. 43980 del 07.10.2004, di pari oggetto e contenuto, riguardante il ripristino delle condizioni di sicurezza dei fabbricati in Molfetta alla Via Prolungamento Aldo Fontana nn. 15 e 23, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
- l'impugnata ordinanza n. 43979 di sgombero dei fabbricati pericolanti siti in Via Prolungamento Aldo Fontana, civici 13, 18 e 22, fu emanata dal Sindaco quale Ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 54, comma 2, del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, per tutelare l'incolumità dei cittadini abitanti nei citati immobili e nelle zone circostanti, stante l'accertato stato di pericolo di crollo dei fabbricati, alla quale si aggiungeva l'ordinanza n. 43980 di ripristino delle condizioni di sicurezza delle palazzine 15 e 23 dei fabbricati posti sulla medesima via, già oggetto di ordinanza di sgombero;
- la ricorrente, a sostegno dell'azione de qua, dichiara la propria estraneità non essendo proprietaria né avendo giuridico godimento degli immobili in parola, essendo, invece, una semplice ditta installatrice delle strutture in ferro e quindi "terzo" senza rilievo giuridico;
- Rilevato che pende dinanzi al T.A.R. altro ricorso di identico contenuto proposto dalla Società Sidercard S.p.A. (progettista di opere di ingegneria), ove la fase cautelare si è risolta con il rigetto della domanda - nonostante la mancata costituzione del Comune di Molfetta e dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato per il Ministero dell'Interno - in quanto, la terza Sezione del detto Tribunale, ha ritenuto dubbia la legittimazione passiva della ricorrente tenuto conto della posizione di mero progettista,

- Ritenuto, seguendo l'orientamento tenuto nel ricorso che precede, di non costituirsi nel giudizio instaurato dinanzi al TAR Puglia – Bari – dalla CEMIT s.r.l., come legalmente rappresentata, rimettendosi, quindi, alle determinazioni del Tribunale adito;
- Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile f.f. dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica in quanto, sul presente provvedimento, non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
- Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
- Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

- 1) per quanto in narrativa, di non costituirsi nel giudizio amministrativo proposto dinanzi al TAR Puglia – Bari – dalla Società CEMIT s.r.l. (Centro Edile Metalmeccanico Industriale e Tecnologico), come legalmente rappresentata, c/ il Comune di Molfetta, meglio specificato in premessa.
- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 3) di trasmettere la presente deliberazione agli Uffici competenti per gli ulteriori adempimenti di rito.